

Scuola superiore della p.a.: ammissione al corso-concorso di formazione
(D.P.C.M. 11.02.2004 n. 118, G.U. 06.05.2004)

Con D.P.C.M. n. 118 dell'11 febbraio 2004 sono state stabilite le modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il provvedimento in particolare prevede che l'attività del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e che l'esperienza lavorativa maturata sia stata della durata minima di 5 anni.

(Altalex, 13 maggio 2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. 118

Regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(G.U. n. 105 del 6-5-2004)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, comma 3;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1.

Requisiti

1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilità nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.

2. L'attività del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal

diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.

3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonché i criteri per la valutazione della possibilità di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.

Art. 2.

Esperienza lavorativa

1. L'attività del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata minima quinquennale, può essere maturata anche per periodi di tempo diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative, purché espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del bando di concorso.

2. I periodi di attività espletati nelle strutture private possono essere cumulati con periodi di attività svolti, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.

3. I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa.

Art. 3.

Certificazioni

1. La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal contratto individuale di lavoro ovvero da analogo idonea certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di attività, le mansioni svolte durante tale periodo e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente applicabile.

2. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro.

Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante certificazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La certificazione del datore di lavoro è equivalente all'autocertificazione dello stesso aspirante.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 2004

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Mazzella

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 23

(da www.altalex.it)